

**REGOLAMENTO  
DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA  
EUROPEA, ANCHE CON REALIZZAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI MEDESIMI,  
NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DI MERCATO E LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DEGLI  
ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

**Approvato dal C.D.A. in data 20/03/2019**

## PREMESSA

### 1. OGGETTO

**1.1** Il presente regolamento ("**Regolamento**") è adottato con determinazione del Direttore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude ("**Consorzio**") ai sensi dell'art. 36, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ("**Codice**") per individuare, definire e disciplinare i principi, i criteri e le procedure che il Consorzio deve adottare e applicare agli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alle soglie di rilevanza europea previste dall'art. 35 del Codice, con specifico riguardo alle proprie esigenze, in conformità alle previsioni del Codice e agli atti attuativi dello stesso, nonché nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori economici.

**1.2** Il Regolamento disciplina altresì le modalità di svolgimento delle indagini di mercato espletate dal Consorzio e la procedura per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici istituito dalla stessa, nonché i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito dello svolgimento delle predette indagini ovvero della consultazione dell'elenco degli operatori economici, conformemente a quanto previsto dall'art. 36, comma 2 del Codice e dalle Linee Guida n. 4 adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("**ANAC**"), recanti "*procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" ("**Linee Guida n. 4**").

**1.3** Il Regolamento disciplina altresì le modalità di affidamento dei servizi legali sia di natura giudiziale, sia di consulenza, conformemente a quanto previsto dagli articoli 4, 17, comma 1, lettera d), 36, 140 e seguenti del Codice nonché dalle Linee Guida n. 12 dell'ANAC, recanti "*affidamento dei servizi legali*" ("**Linee Guida n. 12**").

### 2. PRINCIPI GENERALI

**2.1** Il ricorso alle procedure del presente Regolamento è consentito per i seguenti importi, da intendersi al netto dell'IVA:

- a) lavori di importo inferiore a Euro 1.000.000,00;
- b) lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 23 del Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 riguardanti beni culturali di importo non superiore a Euro 300.000,00;
- c) lavori assunti in amministrazione diretta di importo inferiore a Euro 150.000,00;
- d) forniture e servizi di importo inferiore a Euro 221.000,00;
- e) servizi di cui all'Allegato IX del Codice, tra cui i servizi legali, di importo inferiore a Euro 750.000,00;
- f) servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice, senza limiti di valore, limitatamente all'applicazione dei principi generali di cui al paragrafo 13 del Regolamento.

**2.2** Tali soglie sono soggette alla revisione periodica ai sensi dell'art. 35, comma 3, del Codice e devono intendersi automaticamente adeguate ai provvedimenti della Commissione dell'Unione Europea.

**2.3** È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiali delle prestazioni da affidare e dei relativi importi al fine di eludere l'osservanza delle norme del Codice e del Regolamento e sottoporre alla disciplina prevista per gli affidamenti dei contratti sotto le soglie di cui all'art. 35 del Codice gli affidamenti di importo superiore. A questo fine, la determinazione degli importi stimati degli affidamenti deve avvenire in conformità a quanto previsto all'art. 35, commi 4 e ss., del Codice, tenendo anche conto di qualsiasi forma di opzione.

**2.4** L'affidamento e l'esecuzione – anche in amministrazione diretta – di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del Codice e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

In particolare, il Consorzio aderisce:

- a) al principio di economicità: uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia: congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività: non ritardare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza: adozione di una condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento: valutazione equa e imparziale dei concorrenti e eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità: garantire la conoscibilità delle procedure di gara mediante l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità: adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione: non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

**2.5** Il Consorzio nell'affidare i contratti sotto soglia tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

**2.6** Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c), del Codice).

**2.7** Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lettera cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte dalle Linee Guida n. 4.

**2.8** Il Consorzio può ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

**2.9** Per ogni acquisizione o affidamento sotto soglia, il Consorzio individua un Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, recanti "*nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" ("**Linee Guida n. 3**") e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dei Lavori o un Direttore dell'Esecuzione del Contratto in possesso di adeguate competenze, i quali svolgono i compiti previsti dal Codice, rapportandosi con il Direttore del Consorzio, e provvedono al pieno rispetto delle procedure previste nel Regolamento. Il nominativo del Responsabile del Procedimento è indicato nell'invito a presentare offerta. Salvo diversa indicazione del Consorzio e nel rispetto dei limiti previsti dalle Linee Guida n. 3, il Responsabile del Procedimento svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

**2.10.** Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 2.1, lettera b) e dal successivo paragrafo 14 del presente Regolamento, agli affidamenti di contratti concernenti beni culturali si applica la procedura di cui agli articoli 145 e seguenti del Codice oltre alle correlate disposizioni attuative, tra cui, in particolare, il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154.

## **PARTE PRIMA**

### **SEZIONE PRIMA**

#### ***L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI, ANCHE LEGALI (Allegato IX del Codice), E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO***

### **3. AMBITO DI APPLICAZIONE**

**3.1** L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, anche legali come individuati dall'Allegato IX del Codice, e forniture d'importo inferiore a 40.000 Euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, del Codice.

**3.2** I lavori d'importo inferiore a 40.000 Euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dal Consorzio, a opera del responsabile unico del procedimento incaricato.

### **4. AVVIO DELLA PROCEDURA**

**4.1** La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre del Direttore del Consorzio che, in applicazione dei principi d'imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno: l'indicazione dell'interesse pubblico che s'intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

**4.2** Qualora l'affidamento diretto avvenga senza previa consultazione di due o più operatori economici, ovvero nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico, la determina a contrarre contiene altresì l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'affidatario, le ragioni della scelta e il possesso da parte dello stesso dei requisiti di carattere generale e di quelli tecnico-professionali, ove richiesti.

**4.3** Per gli affidamenti sotto la soglia di Euro 40.000 la determina a contrarre può essere omessa e il suo contenuto minimo (art. 4.1) può essere riportato nell'invito a presentare offerta.

**4.4** Qualora il Consorzio proceda con l'invito a presentare offerta, rivolto a più operatori economici, lo stesso deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il codice CIG;
- b) le garanzie richieste all'affidatario;
- c) il termine di presentazione del preventivo;
- d) il periodo in giorni di validità del preventivo;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali della richiesta di preventivo;
- g) l'indicazione dei termini di pagamento;
- h) i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e, ove previsti, i requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Codice che l'operatore economico dovrà possedere per l'affidamento dell'appalto. In caso di affidamento di servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice, il Consorzio determina i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e finanziaria anche sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida n. 12.

**4.5** Per gli acquisti di modico valore (inferiore a Euro 3.000), così come in casi di motivata necessità e urgenza per valori comunque inferiori a Euro 40.000, il Consorzio può procedere in via diretta, senza alcuna consultazione preliminare del mercato.

**4.6** Per gli acquisti di servizi e forniture e l'esecuzione di lavori di valore compreso tra Euro 3.001 ed Euro 20.000 l'invito a presentare un'offerta va rivolto ad almeno tre operatori economici del mercato di riferimento.

**4.7** Per gli acquisti di servizi e forniture e l'esecuzione di lavori di valore compreso tra Euro 20.001 ed Euro 40.000 l'invito a presentare un'offerta va rivolto ad almeno cinque operatori economici del mercato di riferimento.

## **5. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI**

**5.1** Al fine di rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del Codice e quelli di carattere speciale, ove previsti, l'operatore economico dovrà presentare un'apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, anche utilizzando il modello del documento di gara unico europeo (DGUE).

**5.2** Prima della stipulazione del contratto il Consorzio procede con le seguenti verifiche:

- a) Per gli affidamenti di importo inferiore o uguale a Euro 5.000: consultazione del casellario ANAC, verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività (per esempio, ex art. 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante la "legge anticorruzione"), verifica dei requisiti speciali, ove previsti;

- b) Per gli affidamenti di importo superiore a Euro 5.000 e inferiore o uguale a Euro 20.000: consultazione del casellario ANAC, verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice, verifica dei requisiti speciali, ove previsti, verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (per esempio, ex art. 1, comma 52, Legge 190/2012);
- c) Per gli affidamenti di importo superiore a Euro 20.000: verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (per esempio, ex art. 1, comma 52, Legge 190/2012).

**5.3** Il Consorzio effettuerà le verifiche sul contenuto delle autodichiarazioni rilasciate dagli operatori economici con le modalità previste al paragrafo 17 del presente Regolamento.

## **6. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

**6.1** Il contratto sarà stipulato nelle forme di cui all'art. 32, comma 14 del Codice, anche mediante scambio di lettere sottoscritte per accettazione dall'affidatario, o tramite posta elettronica certificata, con cui il Consorzio dispone l'ordinazione dei beni o servizi.

**6.2** Il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

**6.3** Per la stipulazione non si applica la clausola di sospensione c.d. *standstill* di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

**6.4** In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Consorzio motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che il Consorzio deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

**6.5** Ai sensi delle Linee Guida n. 4, la scelta dell'affidatario avviene nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti previsto dal successivo paragrafo 18.

**6.6** Gli oneri motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza sono soddisfatti quando il Consorzio procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da tre o più operatori economici.

## SEZIONE SECONDA

**LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI D’IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000,00 E INFERIORE A EURO 1.000.000,00 E PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI, ANCHE LEGALI (Allegato IX del Codice), E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 40.000,00 E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 35 DEL CODICE**

### 8. AMBITO DI APPLICAZIONE

**8.1** L’affidamento dei contratti di lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 1.000.000 e servizi, anche legali (Allegato IX del Codice), e forniture di importo superiore a Euro 40.000 e inferiore alle soglie di rilevanza europea possono essere effettuati mediante la procedura di seguito descritta, previa consultazione

- sino al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 912 della L. 15/2018, di almeno:
  - a) 3 operatori economici per i contratti di lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 (si veda in proposito il paragrafo 11.8 del Regolamento);
  - b) 10 operatori economici per i contratti di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 350.000;
  - c) 15 operatori economici per i contratti di lavori di importo pari o superiore a Euro 350.000 e inferiore a Euro 1.000.000;
  - d) 5 operatori economici per i contratti di servizi, anche legali (Allegato IX del Codice), e le forniture;
- a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fatte salve eventuali proroghe dell’efficacia dell’art. 1, comma 912 della L. 15/2018 e/o modifiche al Codice Appalti) di almeno:
  - a) 10 operatori economici per i contratti di lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000;
  - b) 15 operatori economici per i contratti di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 1.000.000;
  - c) 5 operatori economici per i contratti di servizi, anche legali (Allegato IX del Codice), e le forniture.

Gli operatori economici da invitare sono selezionati mediante indagini di mercato espletate con le modalità descritte nel successivo paragrafo 10 ovvero tramite gli elenchi di operatori economici in uso presso il Consorzio.

**8.2** Il Consorzio può eseguire i lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 anche in amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione della procedura negoziata di cui i paragrafi che precedono per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

### 9. AVVIO DELLA PROCEDURA

La procedura prende avvio con la determina a contrarre del Direttore del Consorzio e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 4.2.

## **10. INDAGINE DI MERCATO**

**10.1** L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

**10.2** L'indagine di mercato è svolta secondo le modalità ritenute di volta in volta più convenienti dal Consorzio, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

**10.3** Il Consorzio procede all'espletamento delle indagini di mercato anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

**10.4** Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

**10.5** Il Consorzio assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.

**10.6** A questo fine, il Consorzio pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "Consorzio trasparente" nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

**10.7** L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

## **11. GLI INVITI E LA PROCEDURA COMPETITIVA**

**11.1** Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici formati seguendo le procedure di cui alla parte seconda del presente Regolamento, il Consorzio seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare.

**11.2** La lettera di invito a presentare offerta deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco; in caso di affidamento di servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice, il Consorzio determina i requisiti di



idoneità professionale, di capacità tecnica e finanziaria anche sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida n. 12;

- c) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; in caso di affidamento di servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice, il Consorzio determina i criteri di valutazione anche in base a quanto disposto dalle Linee Guida n. 12;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, con l'avvertenza, che in ogni caso il Consorzio valuta la conformità di ogni offerta, che in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti.

**11.3** Il Consorzio invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente, a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice.

**11.4** L'aggiudicazione dell'appalto avviene, di regola, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice. I criteri di aggiudicazione devono essere specificati nella lettera di invito a presentare offerta. L'aggiudicazione può altresì avvenire con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice limitatamente alle ipotesi previste dal Codice e dalle Linee Guida n. 2 dell'ANAC, recanti "*offerta economicamente più vantaggiosa*" ("**Linee Guida n. 2**"). La scelta del criterio del minor prezzo deve essere adeguatamente motivata nell'atto di avvio della procedura. In caso di affidamento di servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice, l'aggiudicazione dovrà essere effettuata tenendo conto di quanto previsto nelle Linee Guida n. 12.

**11.5** Nel caso in cui la gara sia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte tecniche presentate dagli operatori invitati saranno esaminate e valutate da una Commissione giudicatrice composta da tre membri, costituita da esperti nella materia oggetto del contratto da affidare. La nomina della Commissione giudicatrice deve avvenire con le modalità e nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 77 del Codice e delle Linee Guida n. 5 dell'ANAC, recanti i "*criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*" ("**Linee Guida n. 5**"). La Commissione giudicatrice si riunisce in seduta riservata solo per l'esame delle offerte tecniche e assume le proprie decisioni a maggioranza, redigendo apposito verbale.

**11.6** Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP e dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, a eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e, in ogni caso, le relative attività devono essere verbalizzate.

**11.7** Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6-bis dell'art. 36 del Codice e in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 17 del Regolamento. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del Consorzio di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti.

**11.8** Sino al 31 dicembre 2019 - fatte salve eventuali proroghe dell'efficacia dell'art. 1, comma 912 della L. 15/2018 e/o modifiche al Codice Appalti - il Consorzio potrà decidere di affidare i contratti relativi a lavori di valore compreso tra Euro 40.000,00 ed Euro 150.000,00 in via diretta, osservando il procedimento di cui alla Parte Prima, Sezione Prima del Regolamento e, in particolare, previa consultazione di almeno tre operatori economici, individuabili anche tramite il meccanismo delle indagini di mercato di cui al paragrafo 10.

## **12. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

**12.1** Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Consorzio o mediante scrittura privata.

**12.2** Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice e delle Linee Guida n. 4, nelle ipotesi di affidamento di lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 e di affidamento di servizi e forniture superiore a Euro 40.000 e inferiore alle soglie di rilevanza europea è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto. Tale termine si applica invece agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 1.000.000.

**12.3** All'esito della procedura negoziata, il Consorzio pubblica tutte le informazioni relative alla procedura di gara, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati e il soggetto aggiudicatario e provvede a trasmettere le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

## **SEZIONE TERZA**

### ***REGIMI DI AFFIDAMENTO PARTICOLARI***

## **13. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE. PATROCINIO IN GIUDIZIO**

**13.1** Ai sensi dell'art. 17 del Codice e in conformità alle Linee Guida n. 12, l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del Codice costituisce contratto d'opera intellettuale (articoli 2229 e seguenti del Codice Civile). In ragione di ciò, il Codice non si applica all'affidamento delle predette attività di assistenza legale, senza che possano assumere rilevanza a tal proposito né il valore economico del contratto, né l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.

**13.2** Rientrano nell'elencazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del Codice e, quindi, nel regime di esclusione dall'applicabilità del Codice:

- a) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione a una specifica lite già esistente (art. 17, comma 1, lettera d, n. 1);
- b) i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori a un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale, dovendo essere correlabile la prestazione richiesta a un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione già individuabile o in relazione al quale sussista un indizio concreto di futura attivazione (art. 17, comma 1, lettera d, n. 2);
- c) i servizi prestati da notai relativi esclusivamente alla certificazione e autenticazione di documenti (art. 17, comma 1, lettera d, n. 3);

- d) i servizi legali prestati alternativamente da fiduciari, tutori designati, fornitori di servizi legali designati da un organo giurisdizionale dello Stato, fornitori di servizi legali designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di organi giurisdizionali dello Stato (art. 17, comma 1, lettera d, n. 4);
- e) i servizi legali strettamente legati all'esercizio di pubblici poteri, servizi che si pongono alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato (art. 17, comma 1, lettera d, n. 5).

**13.3** L'affidamento dei servizi legali di cui al presente articolo avviene in via diretta, previa richiesta di un preventivo di spesa a un professionista di comprovata esperienza e attraverso la predisposizione di un provvedimento di conferimento dell'incarico opportunamente motivato, ai sensi dell'art. 4 del Codice e del paragrafo 3 delle Linee Guida n. 12.

**13.4** Ove sia necessario affidare contestualmente sia i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del Codice, sia i servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice, si applica l'articolo 28, comma 5 e 6 del Codice in tema di individuazione della procedura da applicare.

#### **14. AFFIDAMENTO DEI LAVORI CONCERNENTI BENI CULTURALI DI VALORE INFERIORE A EURO 300.000,00 IN REGIME DI SOMMA URGENZA**

**14.1** Ai sensi dell'articolo 23 del D. M. 154/2017 e dell'art. 163 del Codice, i lavori concernenti beni culturali, di valore inferiore a Euro 300.000,00, caratterizzati da somma urgenza – ossia, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene culturale medesimo e al solo fine di rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo – possono essere affidati in via diretta, previa consultazione di un preventivo per ogni categoria di intervento resasi necessaria e redigendo una congrua motivazione da rendere nel primo atto successivo all'affidamento. Si applica, ove possibile, la procedura di cui alla Parte Prima, Sezione Prima del Regolamento.

**14.2** Stante l'urgenza, gli aggiudicatari autocertificano ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso degli stessi requisiti di partecipazione che sarebbero stati previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo se fosse stata bandita una procedura selettiva ordinaria.

**14.3** Il Consorzio verifica le autocertificazioni rese entro un termine compatibile con la gestione della situazione di emergenza in corso e, comunque, entro sessanta giorni dall'affidamento. Il Consorzio dà conto della sussistenza dei requisiti nel primo atto successivo alle verifiche. In ogni caso, non si procederà al pagamento dei corrispettivi in assenza del buon esito dei controlli. Qualora sia accertato che l'affidamento è avvenuto a favore di un operatore economico privo dei requisiti necessari, il Consorzio recede dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; il Consorzio procede conseguentemente alla segnalazione presso le competenti Autorità.

**14.4** Ove la somma urgenza derivi dall'esecuzione di altri lavori già aggiudicati e in difetto di un accordo con l'affidatario dei medesimi sul costo dei lavori urgenti e supplementari da eseguire, il Consorzio può ingiungere all'affidatario dei lavori l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, se esistenti, ridotti del 20 per cento. Ove l'affidatario non iscriva riserva nei documenti contabili, i prezzi così individuati si intendono definitivamente accettati.

## **SEZIONE QUARTA**

### **DISCIPLINA COMUNE**

#### **15. PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI**

**15.1** Le procedure disciplinate dal Regolamento devono avvenire nel rispetto del principio della massima trasparenza, della parità di trattamento e della concorrenza tra gli operatori economici, contemperati con l'efficienza dell'azione del Consorzio e la tutela dell'interesse pubblico che essa persegue.

**15.2** Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'ANAC, con attribuzione del Codice Identificativo Gara – CIG – e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del Codice Unico di Progetto – CUP. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

**15.3** L'esito delle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento è pubblicato, mediante avviso di post-informazione, sul sito internet del Consorzio.

#### **16. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE**

**16.1** Per partecipare alle procedure previste dal presente Regolamento, gli operatori economici devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice e i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria stabiliti dal Consorzio nella lettera di invito sulla base dell'importo e della specificità dell'appalto da affidare, nel rispetto dei contenuti del Codice e delle norme di attuazione del Codice.

**16.2** Per i lavori di importo superiore a Euro 150.000,00 è necessario il possesso di attestazione SOA adeguata all'importo e alle categorie dei lavori da affidare.

**16.3** Il Consorzio procederà al controllo dei requisiti di cui al paragrafo 16.1 che precede mediante il sistema telematico AVCPass, in conformità alla Deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, o mediante la Banca dati nazionale degli Operatori Economici prevista all'art. 81 del Codice, quando questa sarà resa operativa.

**16.4** Al fine di agevolare la procedura di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione e di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, il Consorzio può costituire e tenere un elenco dei fornitori qualificati in conformità alle previsioni della Parte Seconda del Regolamento.

#### **17. CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI**

**17.1** Il Consorzio effettua idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici aggiudicatari di tutti gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento. Tali controlli sono disposti con apposito provvedimento del RUP.

**17.2** In particolare, per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, il Consorzio compie verifiche dirette e indirette presso le amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto delle dichiarazioni medesime e che, in ogni caso, siano in possesso di dati e informazioni relative agli stessi.

**17.3** Le verifiche dirette sono eseguite accedendo alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati. Le verifiche indirette sono compiute nei casi in cui si renda necessario acquisire informazioni di riscontro sulle dichiarazioni rese chiedendo, anche attraverso strumenti telematici e informatici, conferma scritta ai competenti uffici dell'amministrazione che detiene i dati. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà il Consorzio provvede ad apposite verifiche presso soggetti anche privati.

**17.4** Il controllo a campione viene effettuato per gli affidamenti di particolare importanza e, in ogni caso, per quelli valore superiore a Euro 150.000 su un congruo numero di dichiarazioni, determinato in percentuale su quello complessivo. Tale percentuale, unitamente alle modalità di effettuazione dei controlli, sarà determinata nel provvedimento con cui il Consorzio autorizza l'effettuazione dei controlli. In ogni caso, la percentuale non può comunque essere inferiore al 5%.

**17.5** La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

- a) con sorteggio casuale delle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate;
- b) con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (es: una pratica ogni certo numero di dichiarazioni presentate).

**17.6** Qualora il risultato dei controlli ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, il Consorzio procederà a un controllo puntuale di tutti le dichiarazioni ricevute ovvero all'allargamento del campione.

**17.7** In ogni caso, il Consorzio effettuerà i controlli ogniqualvolta abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire il Consorzio un'adeguata e completa valutazione.

**17.8** I controlli sono effettuati a discrezione del Consorzio sia prima sia dopo l'aggiudicazione dell'appalto e anche nel corso della sua esecuzione.

**17.9** Qualora nel corso dello svolgimento dei controlli il Consorzio rilevi errori e/o imprecisioni che non costituiscono falsità ai sensi dell'art. 71 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, i soggetti interessati sono invitati dal RUP a integrare o a rettificare le dichiarazioni entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

**17.10** Resta inteso che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, l'autore di dichiarazioni sostitutive false e/o mendaci è perseguibile penalmente ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Nel caso di riscontrata dichiarazione falsa e/o mendace, il RUP procederà alle relative segnalazioni alle autorità giudiziarie e all'ANAC. In detta ipotesi, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

## **18. PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI**

**18.1** Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

**18.2** Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. L'affidamento e/o il reinvito al contraente uscente hanno quindi carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente. In particolare, tale scelta deve essere motivata in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve altresì tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a Euro 3.000, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.

**18.3** La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

## **19. REGOLARE ESECUZIONE E FATTURAZIONE**

**19.1** La regolare esecuzione dei servizi e delle forniture affidati mediante procedura negoziata è attestata secondo le procedure interne del Consorzio.

**19.2** La regolare esecuzione dei lavori affidati mediante procedura negoziata è attestata mediante certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo ai sensi dell'art. 102 del Codice.

**19.3** A seguito della verifica della regolare esecuzione dell'appalto, le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nella lettera di invito o nel contratto, in ogni caso nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **20. ONERI FISCALI**

**20.1** Gli importi di spesa indicati nel Regolamento sono da intendersi sempre "IVA esclusa".

**20.2** Sono a carico dell'affidatario ogni e qualsiasi onere e spesa connessi e conseguenti alla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Consorzio ai sensi del Regolamento.

## **21. GARANZIE**

La cauzione provvisoria e quella definitiva devono essere prestate nelle forme previste dal Codice e secondo le indicazioni del Consorzio.

## **PARTE SECONDA**

### ***ELENCHI DEI FORNITORI***

#### **22. GLI ELENCHI DEI FORNITORI.**

**22.1** Il Consorzio può individuare gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure disciplinate dal presente Regolamento selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice.

**22.2** Gli elenchi, e gli aggiornamenti degli stessi, sono costituiti con determina del Direttore del Consorzio a seguito della pubblicazione di un avviso nel quale è rappresentata la volontà del Consorzio di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente", sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità.

**22.3** L'avviso indica:

- a) le modalità di selezione degli operatori economici,
- b) i requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice e quelli speciali necessari alla qualificazione per ciascuna categoria merceologica e tipologia di affidamento;
- c) le categorie e fasce d'importo in cui il Consorzio intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna tipologia di attività categoria o fascia di importo.

**22.4** La dichiarazione del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici deve essere resa secondo il modello allegato al presente Regolamento di dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'eventuale possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetti di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti sia di capacità economico-finanziaria, sia tecnico-professionale.

**22.5** Il Consorzio pubblica un avviso simile a quello istitutivo degli elenchi dei fornitori per l'aggiornamento degli stessi. Tale avviso può disciplinare eventuali modifiche al regime previsto per gli operatori economici già iscritti, rendendo obbligatoria la presentazione di nuove dichiarazioni da parte dei medesimi, nonché modificare, specificare o aggiungere i requisiti di qualificazione, anche alla luce di eventuali riforme legislative sopravvenute.

**22.6** In ogni caso, l'avviso volto ad avviare il processo di aggiornamento degli elenchi deve indicare i requisiti necessari alla qualificazione per ciascuna eventuale categoria merceologica, per fascia d'importo e per tipologia di affidamento.

**22.7** L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti necessari è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente il Consorzio rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

**22.8** L'iscrizione nell'Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure negoziate o di affidamento diretto sotto soglia di cui al presente Regolamento.

**22.9** Il Consorzio procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero nel termine di novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

**22.10** Il Consorzio revisionerà l'elenco con cadenza almeno annuale o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

**22.11** Il Consorzio esclude dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

**22.12** Il Consorzio si riserva di effettuare controlli, anche di tipo automatico tramite il sistema AVCPass e le strutture informatiche delle Camere di commercio, riguardo alle dichiarazioni rese.

**22.13** Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web del Consorzio.

**22.14** Gli elenchi sono suddivisi nelle categorie merceologiche indicate nell'avviso e le imprese iscritte secondo le modalità disciplinate nel presente Regolamento sono classificate secondo le suddette categorie.

**22.15** Gli elenchi sono predisposti su supporto informatico e contengono per ciascuna impresa iscritta le seguenti informazioni:

- a) numero progressivo;
- b) denominazione e ragione sociale;
- c) codice fiscale e/o partita IVA;
- d) numero di iscrizione al registro delle imprese;
- e) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale);
- f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i;
- g) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione;
- h) numero di telefono/fax, indirizzo, e-mail, PEC e sito web;
- i) codice merceologico per il quale l'impresa è iscritta;
- j) dati relativi ai requisiti posseduti.

**22.16** Il numero progressivo viene assegnato sulla base dell'ordine di acquisizione delle domande di iscrizione al protocollo del Consorzio e, a parità di data, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.



### **23. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO**

**23.1** Possono essere iscritti negli elenchi gli operatori economici che siano iscritti al registro delle imprese, in possesso dell'attestazione SOA per i contratti concernenti i lavori di valore superiore a Euro 150.000,00, che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale e non incorrano in cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

**23.2** Alla domanda di iscrizione, l'impresa deve inoltre allegare le seguenti autocertificazioni:

- a) indicazione del numero medio annuo di dipendenti dell'impresa, per gli ultimi tre anni;
- b) indicazione del fatturato dell'ultimo triennio per lavori, beni o servizi forniti a enti aggiudicatori nel settore merceologico per il quale l'impresa chiede l'iscrizione;
- c) indicazione del fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi.

### **24. DOMANDA DI ISCRIZIONE**

**24.1** Le domande d'iscrizione devono essere presentate, entro il termine indicato dal Consorzio, utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Consorzio e reso disponibile sul proprio sito internet. Nel modello di domanda sono riportate le dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che l'impresa dovrà leggere con cura e sottoscrivere, così da attestare il possesso dei requisiti previsti.

**24.2** Le domande devono essere inoltrate in formato cartaceo e indirizzate al Direttore Generale del Consorzio, presso la sede legale del Consorzio medesimo, in Piazza della Repubblica n. 4, Venaria Reale (TO).

**24.3** Le domande possono essere presentate a mano ovvero spedite a mezzo servizio postale o corriere, a partire dal giorno stabilito nell'avviso pubblicato sul sito internet del Consorzio. Resta inteso che la consegna della domanda è a esclusivo rischio del mittente.

**24.4** L'iscrizione può essere richiesta sia per la categoria merceologica principale, sia per quelle secondarie alle quali l'impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio. Il Consorzio invita l'impresa a integrare e/o regolarizzare entro un termine massimo di 20 giorni la domanda che, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione mancante o delle dichiarazioni richieste a integrazione e/o chiarimento della domanda presentata, comporterà il rigetto di quest'ultima.

**24.5** Le domande saranno idonee per l'iscrizione negli elenchi solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al comma 4; in tale ultimo caso, saranno ritenute regolari e complete soltanto dalla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione, risultante dalla data di protocollo in entrata apposta dal Consorzio sulla lettera di trasmissione degli atti stessi.

### **25. CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI**

**25.1.** La cancellazione dagli elenchi opererà automaticamente nei seguenti casi:

- a) perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- b) cessazione di attività o apertura, anche mediante presentazione della relativa domanda, di qualsiasi procedura concorsuale prevista nella legge fallimentare;
- c) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o delle forniture o dei lavori, a insindacabile giudizio del Consorzio;

- d) omessa risposta a tre inviti di gara nel corso di un anno senza motivazione scritta;
- e) omessa risposta alla richiesta di aggiornamento periodico dell'elenco in cui si è iscritti.

**25.2** Il Consorzio comunica la cancellazione al titolare o al legale rappresentante dell'impresa tramite raccomandata con avviso di ricevimento contenente sintetica motivazione. La cancellazione è disposta dal Responsabile del Procedimento.

**25.3** La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

## **PARTE TERZA**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **26. NORME DI COMPORTAMENTO**

**26.1** Il personale del Consorzio e le imprese partecipanti alle procedure del Regolamento sono tenuti al rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato e si devono astenere dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

**26.2** Per "comportamento anticoncorrenziale" si intende qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevoli, fraudolenti o sleali, contrari alla libera concorrenza posti in essere nell'ambito di un procedimento concorsuale. In particolare, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- a) la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta a un soggetto, per se stesso o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- b) il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- c) l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;

d) l'offerta o la concessione di vantaggi a operatori economici affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.

**26.3** L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promosse dal Consorzio si astiene da qualsiasi tentativo volto a influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza dei suddetti soggetti.

**26.4** L'impresa ha l'obbligo di segnalare al Consorzio qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o l'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o alla stipula del contratto e alla sua esecuzione.

**26.5** Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

**26.6** Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto e accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura

parte dei lavori aggiudicati a imprese che abbiano partecipato alla gara o a imprese da esse controllate, a esse collegate o loro controllanti.

**26.7** La violazione delle norme contenute nel Regolamento, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice.

## **27. NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice e le Linee Guida dell'ANAC in attuazione dello stesso.

## **28. EFFICACIA**

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, su proposta del Direttore Generale, ed è successivamente pubblicato sul sito internet del Consorzio.